



AUTOMOBILE CLUB RAVENNA



REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI RAVENNA

2020 / 2022

Approvazione con delibera del Consiglio Direttivo in data 28 ottobre 2019

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.
- 2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club Ravenna, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Ravenna realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio sui costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
- 2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente realizza il progressivo miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) Nel triennio 2020-2022, in considerazione del D.Lgs. 139/15 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico e degli oneri straordinari anche se ricompresi nel valore dei costi della produzione, deve essere positivo.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

Nel triennio 2020-2022, sono operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore, per ciascuno degli esercizi interessati, alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010, con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.

- 1) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club Ravenna, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.
- 2) Sono inoltre esclusi dalla riduzione di cui al comma 1) gli oneri incrementativi dei suddetti costi conseguenti ad aumenti tariffari imposti per legge ed altri oneri di natura tributaria.
- 3) Per alcune tipologie di spesa, il cui costo/parametro nell'anno 2010 è stato di valore economico irrilevante, è consentito, laddove giustificato da effettiva necessità, l'utilizzo dello stanziamento di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1

Art. 6
(Disposizioni specifiche per la riduzione
di particolari tipologie di spese di funzionamento)

- 1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, mostre, convegni e rappresentanza, nonché quelle per acquisto, noleggio e impiego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del personale dipendente sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, in misura complessivamente non inferiore al 10% del totale dei costi complessivi sostenuti agli stessi titoli nell'anno 2010. Per l'organizzazione di manifestazioni sportive, la decurtazione rispetto all'esercizio 2010 è operata nella misura del 10%. Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita, della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente, nonché degli importi dei contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2013.
- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, nella misura del 10% rispetto ai costi sostenuti allo stesso titolo nell'anno 2010.

Art. 7
(Spese per il personale)

- 1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) sono ridotte nel triennio 2020-2022, per ciascun esercizio, in misura non inferiore al 10% rispetto a quelle sostenute nella stessa voce nell'anno 2010. Detta riduzione, ove certificata a chiusura dell'esercizio dal Collegio dei Revisori dei Conti, realizza dal 2014, tenuto conto delle specificità dell'Ente, gli obiettivi di riduzione della spesa per il personale, in luogo delle modalità previste dall'art.9, comma 2-bis, del decreto legge 78/2010, osservate fino al 2013 e non più applicabili dal 2014.
- 2) Il computo di cui al comma 1 non trova applicazione nelle fattispecie di invarianza di personale in servizio nel periodo 2020-2022 rispetto al 2010.
- 3) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto ove dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) Ai fini del contenimento delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo, l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Automobile Club Ravenna ammonta ad € 2.064,00, (al lordo del taglio del 10% previsto sugli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione) e nessun altro compenso è previsto in funzione alla carica rivestita. Per quanto riguarda gli altri componenti il Consiglio Direttivo, non è previsto alcun gettone di presenza per le riunioni collegiali, o altra forma di indennità o emolumento.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali.
- 2) La riserva di patrimonio netto di cui al comma 1 non può in nessun caso essere destinata a finanziare spese di funzionamento.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ravenna eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.